

# Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

(LPP)

(Cambiamento dell'istituto di previdenza)

**Modifica del 20 dicembre 2006**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto del 26 maggio 2005<sup>1</sup> della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 23 settembre 2005<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 25 giugno 1982<sup>3</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 11 cpv. 3<sup>bis</sup>, secondo periodo*

<sup>3bis</sup> ... L'istituto di previdenza è tenuto ad annunciare lo scioglimento del contratto all'istituto collettore (art. 60).

*Art. 49 cpv. 2 n. 12*

<sup>2</sup> Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

12. lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),

*Art. 53e cpv. 4<sup>bis</sup>*

<sup>4bis</sup> Se il contratto di affiliazione prevede che in caso di suo scioglimento i beneficiari di rendite lascino l'attuale istituto di previdenza, il datore di lavoro può disdire il contratto soltanto se un nuovo istituto di previdenza ha confermato per scritto che riprende i beneficiari di rendite alle stesse condizioni.

1 FF **2005** 5283

2 FF **2005** 5295

3 RS **831.40**

*Art. 53f* Diritto legale di disdetta

<sup>1</sup> Le modifiche sostanziali apportate dall'istituto di previdenza o dall'impresa di assicurazione a un contratto di affiliazione o di assicurazione devono essere annunciate per scritto all'altra parte contraente almeno sei mesi prima che entrano in vigore.

<sup>2</sup> L'altra parte può, con preavviso scritto di 30 giorni, disdire il contratto per il giorno in cui le modifiche entreranno in vigore.

<sup>3</sup> Essa può esigere per scritto che l'istituto di previdenza o l'impresa di assicurazione le metta a disposizione le indicazioni necessarie per le offerte. Se tali indicazioni non le vengono fornite entro 30 giorni, la decorrenza del termine di preavviso di 30 giorni e il momento in cui le modifiche sostanziali entrano in vigore sono posticipati di conseguenza. Se il diritto legale di disdetta non è utilizzato, le modifiche sostanziali entrano in vigore a partire dal giorno annunciato.

<sup>4</sup> Sono modifiche sostanziali di un contratto di affiliazione o di assicurazione ai sensi del capoverso 1 le seguenti modifiche:

- a. un aumento del 10 per cento almeno, sull'arco di tre anni, dei contributi a cui non corrispondono accrediti sull'avere degli assicurati;
- b. una riduzione dell'aliquota di conversione che comporti per gli assicurati una riduzione della presumibile prestazione di vecchiaia del 5 per cento almeno;
- c. altri provvedimenti che hanno conseguenze almeno equivalenti a quelle dei provvedimenti di cui alle lettere a e b;
- d. la soppressione della riassicurazione integrale.

<sup>5</sup> Le modifiche di cui al capoverso 4 non sono considerate essenziali se sono conseguenti alla modifica di una base giuridica.

*Art. 56 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> Il fondo di garanzia:

- d. indennizza l'istituto collettore per le spese della sua attività giusta gli articoli 11 capoverso 3<sup>bis</sup> e 60 capoverso 2 della presente legge, nonché 4 capoverso 2 LFLP e che non possono essere addossate a chi le ha causate;

*Art. 60 cpv. 6*

<sup>6</sup> L'istituto collettore non è tenuto a riprendere obblighi relativi a rendite in corso.

## II

*Modifica del diritto vigente*

Il Codice civile<sup>4</sup> è modificato come segue:

*Art. 89<sup>bis</sup> cpv. 6 n. 10*

<sup>6</sup> Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 1982<sup>5</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

10. lo scioglimento dei contratti (art. 53e e 53f),

## III

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 dicembre 2006

Consiglio degli Stati, 20 dicembre 2006

La presidente: Christine Eggerszegi-Obrist  
Il segretario: Ueli Anliker

Il presidente: Peter Bieri  
La segretaria: Elisabeth Barben

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 13 aprile 2007.<sup>6</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2007.<sup>7</sup>

28 marzo 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>4</sup> RS 210

<sup>5</sup> RS 831.40; RU 2007 1803

<sup>6</sup> FF 2007 17

<sup>7</sup> Il decreto sull'entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale del 22 mar. 2007.

